

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AiCARR, Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia, 168 – 20125 Milano (C.F. 80043950155 – P. IVA 08075890965), legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, ing. Fabio Minchio, domiciliato per la carica presso la sede legale di AiCARR.

E

AssoEGE, con sede legale in Verona, Via Germania, 2 – 37136 Verona (P. IVA 04122220231), legalmente rappresentata dalla Presidente pro tempore, ing. Francesca Marini, domiciliata per la carica presso la sede legale di AssoEGE.

(di seguito, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente, la "Parte")

PREMESSO CHE

- AiCARR è un'associazione tecnico-scientifica senza fini di lucro che, dal 1960, riunisce i soggetti appartenenti alla filiera delle tecnologie impiantistiche e dell'energia e promuove la cultura e l'aggiornamento professionale nel settore delle tecnologie impiantistiche, dell'efficienza energetica, dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso attività formative e divulgative;
- AssoEGE rappresenta e valorizza gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI 11339:2023;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e ai servizi energetici, ha introdotto la figura dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), definendolo, all'articolo 2, comma 1, lettera z), quale soggetto dotato delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente; le relative competenze sono specificate dalla norma UNI CEI 11339;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, disciplina, tra l'altro, le diagnosi energetiche e la qualificazione dei soggetti abilitati alla loro esecuzione e individua, all'articolo 2, comma 2, lettera c), l'EGE nella persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 da un organismo accreditato;
- la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica ha rifiuto la direttiva 2012/27/UE, abrogata con effetto dal 12 ottobre 2025, e rafforza il principio «efficienza energetica al primo posto», il quadro unionale per la riduzione dei consumi di energia finale e primaria e gli obblighi in materia di sistemi di gestione dell'energia e di diagnosi

energetiche; nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

- la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia ha rifiuto la direttiva 2010/31/UE, abrogata con effetto dal 30 maggio 2026, e definisce il quadro europeo per il progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche e per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio; anche per tale direttiva il recepimento nell'ordinamento nazionale è in corso di definizione;
- il quadro in materia di energia da fonti rinnovabili è definito, a livello unionale, dalla direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, e, a livello nazionale, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modificazioni, recante le misure per il conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energia da fonti rinnovabili;
- la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi e il ruolo delle relative associazioni professionali, definendone i requisiti, gli obblighi di trasparenza e i sistemi di attestazione della qualità dei servizi;

CONSIDERATO CHE

- AiCARR svolge attività di formazione, aggiornamento e diffusione tecnico-scientifica nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei ruoli dei soggetti formatori, degli organismi di valutazione e degli organismi di certificazione accreditati;
- AiCARR promuove e diffonde, in Italia e all'estero, la cultura dell'uso razionale dell'energia e dello sviluppo sostenibile;
- AiCARR partecipa al confronto tecnico-istituzionale sulle disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;
- AiCARR partecipa, secondo le modalità previste dai rispettivi enti, alle attività di normazione tecnica nazionali e internazionali nelle materie di propria competenza;
- AiCARR partecipa a progetti e iniziative di ricerca e divulgazione, anche di livello europeo, sulle tematiche dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili;
- AssoEGE ha tra i propri principali obiettivi:

- valorizzare e promuovere la figura dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), certificato secondo la norma UNI CEI 11339 da un organismo accreditato;
- favorire la diffusione della cultura dell'efficienza energetica presso istituzioni, imprese e altri portatori di interesse, a livello nazionale ed europeo;
- favorire accordi e collaborazioni di interesse comune con organizzazioni ed enti pubblici e privati;
- sviluppare e diffondere strumenti tecnici e metodologici finalizzati all'efficienza energetica, quali, a titolo esemplificativo, diagnosi energetiche, benchmark, sistemi di monitoraggio e analisi e contratti collegati a indicatori di prestazione;
- l'evoluzione della normativa di settore richiede attività continuative di aggiornamento, monitoraggio, divulgazione e informazione;
- **AiCARR e AssoEGE condividono l'interesse a promuovere lo sviluppo della filiera italiana dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, valorizzando, tra l'altro, il ruolo degli EGE;**
- **AiCARR e AssoEGE, nel rispetto dei rispettivi ruoli e della reciproca autonomia, intendono avviare un confronto strutturato sull'evoluzione del mercato, della normativa e delle relative modalità applicative nel settore dell'efficienza energetica;**
- **le Parti possono collaborare a iniziative di interesse comune, fermo restando che l'eventuale riconoscimento di crediti formativi avverrà esclusivamente secondo le regole dell'ente competente e che ogni attività di consulenza o assistenza a favore di soggetti terzi sarà disciplinata da uno specifico Accordo esecutivo, senza attribuzione di poteri di rappresentanza reciproca;**

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

2. Il presente Protocollo d'intesa ha natura programmatica e non vincolante e definisce i principi e gli indirizzi generali cui le Parti faranno riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Fanno eccezione, in quanto immediatamente vincolanti tra le Parti, le previsioni dell'articolo 2, commi 1 e 3, in materia di autonomia delle Parti e di informazioni commercialmente sensibili, nonché gli articoli 5, 6, 7 e 8. Obblighi operativi, economici, organizzativi o di altra natura sorgono esclusivamente mediante gli Accordi esecutivi sottoscritti dagli organi competenti delle Parti; le disposizioni del presente Protocollo non trovano applicazione in via suppletiva rispetto a quanto disciplinato dai futuri accordi o contratti, salvo espresso richiamo.
3. Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato a favorire le seguenti attività, i cui tempi, contenuti e modalità saranno definiti mediante gli Accordi esecutivi di cui all'articolo 2:
- iniziative finalizzate a promuovere la cultura dell'efficienza energetica e delle tecnologie impiantistiche, anche mediante workshop, seminari, incontri, campagne informative e contenuti destinati ai mezzi di comunicazione e ai canali digitali;
 - partecipazione di esperti dell'altra Parte a seminari, workshop, tavole rotonde o altre iniziative; l'eventuale concessione di patrocinii, l'applicazione di tariffe agevolate e la promozione attraverso i canali informativi delle Parti saranno valutate e autorizzate caso per caso, nel rispetto dei rispettivi Statuti, regolamenti, disponibilità e politiche di comunicazione;
 - realizzazione di manuali, prodotti e documenti tecnico-scientifici o divulgativi nelle materie di comune interesse, secondo condizioni di utilizzo, pubblicazione e diffusione definite nei relativi Accordi esecutivi;
 - organizzazione di attività di formazione, che AICARR delegherà a AICARR Educational S.r.l. -SB secondo i propri regolamenti e le proprie procedure, restando AICARR responsabile nei confronti di AssoEGE del corretto adempimento delle attività così delegate;
 - studi e analisi di problematiche tecnico-normative concernenti l'efficienza energetica, l'uso razionale dell'energia e l'applicazione della normativa, anche al fine di elaborare documenti di sintesi e proposte congiunte da sottoporre agli organismi istituzionalmente competenti;
 - formulazione di proposte condivise in sede tecnica, normativa o legislativa per la promozione dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia;
 - eventuali forme di partecipazione istituzionale o agevolazioni reciproche, da deliberare caso per caso dagli organi competenti di ciascuna Parte, nel rispetto dei rispettivi Statuti e regolamenti.

ARTICOLO 2

(MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE)

1. AiCARR e AssoEge, compatibilmente con le rispettive competenze e disponibilità e previa approvazione scritta, potranno mettere a disposizione risorse professionali, tecniche o strumentali nell'ambito dei singoli Piani operativi. Nessuna messa a disposizione di personale, risorse, dati o know-how si presume per effetto del solo presente Protocollo d'intesa. Il Protocollo non costituisce società, associazione temporanea, joint venture, mandato, agenzia, rappresentanza, rapporto di lavoro o vincolo di esclusiva; nessuna Parte è autorizzata ad assumere obbligazioni, rilasciare dichiarazioni o concludere accordi in nome o per conto dell'altra.
2. Le modalità, i termini, le responsabilità, le risorse, gli eventuali corrispettivi e i risultati attesi di ciascuna iniziativa saranno definiti in appositi Accordi esecutivi, stipulati per iscritto tra le Parti sulla base dei Piani operativi predisposti dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 3 e approvati dagli organi competenti.
3. Le Parti mantengono piena autonomia nelle rispettive decisioni e si astengono dallo scambio di informazioni commercialmente sensibili riguardanti, a titolo esemplificativo, prezzi, compensi, costi, clienti, strategie commerciali, condizioni contrattuali individuali o ripartizione dei mercati.

ARTICOLO 3

(COMITATO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo d'intesa è costituito un **Comitato di coordinamento** composto da due referenti per ciascuna Parte. In prima applicazione ne fanno parte, per AiCARR, il Presidente pro tempore e il Segretario Generale pro tempore e, per AssoEge, la Presidente pro tempore e il Segretario pro tempore. Il Comitato assume le proprie decisioni all'unanimità e ne redige verbale; non dispone di poteri di rappresentanza o di firma e non può assumere obbligazioni in nome delle Parti. Gli Accordi esecutivi possono prevedere ulteriori referenti territoriali o tematici.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dagli organi istituzionali e statutari di AiCARR e AssoEge, il Comitato di coordinamento predispone l'istruttoria e le bozze degli Accordi esecutivi, propone i Piani operativi con la periodicità ritenuta più opportuna e definisce gli indirizzi tecnici e organizzativi, la programmazione e le modalità di monitoraggio delle attività e degli obiettivi; inoltre, coordina l'organizzazione delle iniziative comuni.
3. Le proposte e gli atti predisposti dal Comitato di coordinamento acquistano rilevanza ed efficacia esterna esclusivamente a seguito dell'approvazione scritta degli organi competenti di entrambe le Parti, in particolare quando comportino obblighi economici, organizzativi o di altra natura.
4. L'attuazione del presente Protocollo è coordinata da due Responsabili nominati dalle Parti:
 - il Responsabile del Protocollo per AiCARR è il Presidente pro tempore, ing. Fabio Minchio
(fabiominchio@aicarr.org – tel. +39 02 67479270);

- il Responsabile del Protocollo per AssoEge è la Presidente pro tempore, ing. Francesca Marini (presidente@assoege.it).

5. I Responsabili costituiscono i referenti reciproci per l'attuazione del Protocollo. La sostituzione dei Responsabili e dei componenti del Comitato di coordinamento è efficace mediante semplice comunicazione scritta all'altra Parte e non richiede una modifica formale del presente atto.

ARTICOLO 4

(ONERI, NATURA E DURATA DELL'ACCORDO)

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sostiene esclusivamente i costi preventivamente autorizzati dai propri organi competenti e non può assumere impegni economici per conto dell'altra. Ogni attività onerosa deve essere disciplinata da un Accordo esecutivo che definisca almeno budget, ripartizione dei costi, modalità di fatturazione, responsabilità e condizioni di sospensione o cessazione dell'attività.
2. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata di tre anni. L'eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta con un preavviso di sessanta giorni; le Parti definiscono d'intesa le modalità di conclusione delle sole attività già formalmente approvate e in corso.
3. Qualora, durante il periodo di validità del Protocollo, mutino i presupposti della collaborazione o si renda opportuno rivederne il contenuto, le Parti procederanno di comune accordo; ogni modifica dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dai rispettivi organi competenti.
4. Restano ferme le cause di cessazione e risoluzione espressamente previste dal presente Protocollo.

ARTICOLO 5

(RISERVATEZZA DELLE NOTIZIE)

1. Sono considerate riservate le informazioni che una Parte identifica espressamente come tali o che, per natura e circostanze della comunicazione, siano ragionevolmente riconoscibili come riservate. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per le finalità del presente Protocollo e non possono essere comunicate a terzi senza il previo consenso scritto della Parte che le ha fornite. Non sono riservate le informazioni che siano pubblicamente disponibili, già legittimamente note alla Parte ricevente, ricevute lecitamente da terzi senza obblighi di riservatezza, sviluppate autonomamente o la cui comunicazione sia imposta dalla legge o da un'autorità competente.
2. Ciascuna Parte può comunicare le informazioni riservate ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e associati che abbiano necessità di conoscerle per l'esecuzione delle attività e siano vincolati a obblighi di riservatezza equivalenti. I materiali espressamente destinati alla divulgazione ai sensi dell'articolo 1 sono esclusi dal vincolo, nei limiti concordati per iscritto dalle Parti.

3. Gli obblighi di riservatezza restano efficaci per tre anni dalla cessazione del Protocollo o, se successiva, dalla conclusione della specifica attività. Su richiesta della Parte che le ha comunicate, le informazioni riservate sono restituite o cancellate, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.
4. In caso di violazione grave degli obblighi di riservatezza, la Parte non inadempiente contesta l'inadempimento per iscritto e, ove la violazione sia rimediabile, assegna un termine non inferiore a quindici giorni per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, oppure in caso di violazione non rimediabile, la Parte non inadempiente può dichiarare risolto il Protocollo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 6

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Le Parti trattano i dati personali eventualmente scambiati o raccolti nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, limitando il trattamento alle finalità pertinenti e necessarie.
2. Ciascuna Parte opera quale autonomo titolare del trattamento per i dati di propria pertinenza. Qualora una specifica attività comporti un rapporto di contitolarità o la nomina di una Parte a responsabile del trattamento, i relativi ruoli e obblighi saranno disciplinati mediante apposito atto ai sensi degli articoli 26 o 28 del GDPR. Per eventi, mailing e raccolte congiunte di dati, gli Accordi esecutivi definiscono inoltre informative, basi giuridiche, eventuali consensi e modalità di esercizio dei diritti degli interessati.
3. Le Parti adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati e si impegnano a non comunicarli a terzi se non nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e dalle finalità della specifica attività.

ARTICOLO 7

(PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SEGNI DISTINTIVI)

1. Ciascuna Parte conserva la titolarità esclusiva dei materiali, delle metodologie, dei dati, dei contenuti e degli altri diritti di proprietà intellettuale sviluppati o acquisiti anteriormente al presente Protocollo o indipendentemente dalle attività comuni. La titolarità e le condizioni di utilizzo dei risultati sviluppati congiuntamente, incluse licenze, modifiche, pubblicazione, sfruttamento commerciale, ripartizione degli eventuali ricavi, accesso ai file sorgente e utilizzo successivo alla cessazione, sono definite nei singoli Accordi esecutivi. In assenza di specifica pattuizione, nessuna Parte può utilizzare o diffondere autonomamente i risultati congiunti al di fuori delle finalità del relativo progetto.
2. Ciascuna Parte conserva la titolarità esclusiva dei propri marchi, loghi, segni distintivi e denominazioni. L'utilizzo del marchio, del logo o della denominazione dell'altra Parte è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta, nei limiti e per le finalità di volta in volta concordati, ed è revocabile in qualsiasi momento.

ARTICOLO 8

(REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE)

1. Il presente Protocollo d'intesa può essere sottoscritto mediante firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle relative Linee guida AgID; ove sottoscritto in forma analogica, è redatto in due originali. Esso è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
2. Le comunicazioni formali relative al presente Protocollo, incluse modifiche, contestazioni, recesso e risoluzione, sono effettuate mediante posta elettronica certificata agli indirizzi comunicati per iscritto da ciascuna Parte.
3. Per eventuali controversie in ordine al presente protocollo d'intesa si dichiara competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data, 17/09/2026

Per AiCARR

Il Presidente

ing. Fabio Minchio

FABIO
MINCHIO
19.10.2026
21:40:35
GMT+02:00



Per AssoEge

La Presidente

ing. Francesca Marini

Francesca Marini